

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 comma 55 e 56 della Legge n. 244/2007 come modificata dall' art. 46 del decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte,dello spettacolo o dei mestieri artigianali,ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. nel settore

E' adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed integra il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'ente.

Il presente regolamento dà attuazione, all'interno dell'Ente, alle seguenti norme: - art. 110, comma 6, decreto Legislativo n. 267/2000- art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo n 165/2001.

Rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi individuali, conferiti mediante contratti di lavoro autonomo.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

a) le prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB al Decreto Legislativo n. 163/2006 ai quali si applicano le norme del decreto stesso e, entro i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa, il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

Il presente regolamento non si applica,inoltre, alle prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati, agli incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni, commissioni obbligatorie, commissorie di gara e di concorso, incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché agli incarichi per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza, l'assistenza in giudizio ed agli incarichi di natura strettamente fiduciaria la cui competenza alla nomina è attribuita al Sindaco.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 potranno essere conferiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti da norme di legge ed in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) oggetto della prestazione rientrante nelle competenze attribuite al Comune e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente o con progetti o obiettivi specifici.
- b) accertata impossibilità oggettiva di utilizzare per la prestazione figure professionali interne all'Ente;
- c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 – Programmazione e limiti di spesa

Il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma,indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma e/o Relazione Previsionale approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione dell'esercizio di competenza.

Art. 4 - Procedura

Il Settore comunale interessato, anche sulla base di atti di indirizzo della Giunta Comunale e comunque nell'ambito del Programma di cui al precedente art. 3 individua i soggetti cui conferire incarichi attraverso procedure selettive sulla base di criteri predeterminati nei rispettivi avvisi pubblici. Gli avvisi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo in proporzione alla specificità ed all'importanza dell'incarico da assegnare.

Le domande sono esaminate da una Commissione Valutativa composta da:

- Responsabile del Settore interessato che la presiede;
- Due dipendenti del Comune individuati dal Presidente.

La Commissione formula una graduatoria di merito applicando i criteri indicati nell'avviso di conferimento dell'incarico. Il procedimento per il conferimento dell'incarico può prevedere il raggiungimento di un punteggio minimo, predeterminato nell'avviso, con eventuale svolgimento di un colloquio finale. In questo ultimo caso la graduatoria finale viene formulata dopo i colloqui.

La graduatoria finale è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune ed è efficace con l'approvazione dell'atto determinativo da parte del Responsabile del Settore cui afferisce il procedimento selettivo.

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento della medesima tipologia di incarico fino al suo esaurimento. In ogni caso non potrà essere utilizzata oltre tre anni dalla data di pubblicazione ufficiale all'Albo Pretorio.

Art. 5 – Procedura semplificata

Il Responsabile del Settore interessato potrà, con atto motivato, prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ed assegnare l'incarico all'esito di apposita indagine di mercato e valutazione dei curricula da richiedere ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti di legge e della professionalità richiesta da individuare di volta in volta secondo principi di non discriminazione e trasparenza.

Il ricorso alla procedura semplificata è ammesso qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.
- b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

E' vietato frazionare i contratti allo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Gli importi si devono considerare al lordo di ogni imposta, tassa o contributo previsti dalla legge.

Art. 6 – Contratto di collaborazione

Gli incarichi assegnati sono formalizzati in apposito disciplinare o contratto di collaborazione, da approvarsi preliminarmente all'adozione dell'avviso di selezione con determina del Responsabile del Settore.

I contratti di collaborazione o i disciplinari devono contenere almeno i seguenti elementi:

- inizio, termine ed eventuali fasi della collaborazione;
- luogo di svolgimento della collaborazione;
- oggetto della prestazione;

- compenso lordo della collaborazione, modalità e tempi per i pagamenti;
- clausole risolutive e penali in caso di inadempienze;
- modalità per il recesso delle parti;

I pagamenti sono regolati come stabilito nel disciplinare di incarico e/o contratto mediante l'emissione di fatture o notule di pagamento.

Gli incarichi assegnati sono pubblicati sul sito istituzionale nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura del Settore che ha affidato l'incarico.

Il Responsabile del Settore procede alla verifica periodica e/o finale del corretto svolgimento dell'incarico e del buon esito mediante verifica della coerenza degli obiettivi conseguiti rispetto a quelli affidati.

Art. 7 – Proroga e modifiche

Il termine finale dell'incarico può essere soggetto a proroga motivata. La proroga dovrà avvenire prima del formale termine di scadenza indicato nel disciplinare/contratto. Non potrà esservi aumento del compenso se non a causa di obbligatori adeguamenti a nuove disposizioni normative intervenute. Eventuali varianti al progetto iniziale non potranno comportare aumenti del compenso lordo superiore al 5% e dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 8 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non previsto si fa rimando alla vigente normativa.

Art. 9 – Norma transitoria

Il Presente Regolamento si applica agli incarichi che verranno affidati a partire dalla data della sua esecutività ed abroga ogni precedente disposizione regolamentare emanata in materia dal Comune.

* Il presente Regolamento è stato approvato con Atto del Commissario Straordinario n. 47 del 2.07.2009.